

LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1991, n. 3

«Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A norma dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e con effetto dal 1° gennaio 1991, l'importo della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura dell'82% dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica erariale applicata dallo Stato per l'anno 1990.

Art. 2

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, verranno destinate:

- 1) al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e acustico;
- 2) ad interventi a sostegno degli handicappati, degli anziani e dei tossicodipendenti;
- 3) ad interventi a sostegno dello sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, seconda comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 18 gennaio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA